



Comune di Barchi – Provincia di Pesaro e Urbino

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta I.C.I.

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

IL 16 GIUGNO P.V. scade il termine per il versamento della prima rata (acconto) dell'I.C.I.

L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili va versata in due rate:

la prima, in acconto è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;

la seconda rata, da pagare entro il 16 dicembre 2010 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quando già versato in acconto.

L'imposta dovuta per l'anno in corso può essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

COME CALCOLARE L'IMPOSTA

La base imponibile è costituita:

- per i fabbricati dalla rendita catastale al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata

per un coefficiente pari a:

100 per abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C, escluse le categorie A10 e C1);

140 per i fabbricati di tipo B;

50 per uffici, studi privati (A10), alberghi, teatri, banche, ecc.(D);

34 per negozi e botteghe (C1);

- per le aree fabbricabili dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

- i terreni agricoli sono esenti in quanto il Comune ricade in area montana (art. 7 lett. h D. Lgs. n. 504/92)

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso; il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'imposta può essere corrisposta mediante una delle seguenti modalità:

• Utilizzando l'apposito bollettino intestato a **"EQUITALIA MARCHE SPA - COMUNE DI BARCHI – PU -ICI "** – c/c postale n. 3343590 (ATTENZIONE NUOVO C/C) ;

• Tramite modello F-24.

-Arrotondamento: Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

-Contitolari: Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile i versamenti I.C.I. eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

VERSAMENTO MINIMO ANNUO €12,00

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

Si riportano di seguito le aliquote e le detrazioni d'imposta fissate per l'anno in corso:

tipologia degli immobili	aliquote	detrazione
Aliquota ordinaria	7,0 per mille	
Abitazione principale e assimilati: <ul style="list-style-type: none">• alloggio occupato da socio E.R.A.P. (ex I.A.C.P.)• Alloggio non locato di proprietà di anziano o disabile residente in istituto di ricovero• Alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado, che nella stessa hanno fissato la residenza (previa dichiarazione)	6,0 per mille	€ 103,29 € 154,94 famiglie di pensionati o portatori di handicap (previa consegna modulistica attestante specifici requisiti previsti dalla delibera di approvazione delle aliquote 2010)

Alloggi non locati, di proprietà di soggetti AIRE	6,0 per mille	€103,29
Alloggi concessi in locazione, con contratto registrato, a soggetti che vi risiedono (previa comunicazione all'Ufficio)	6,0 per mille	
Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, da parte di imprese costruttrici (per max 3 anni)	4,0 per mille	
Aree fabbricabili	7 per mille	

ABITAZIONE PRINCIPALE

A decorrere dall'anno 2008, ai sensi del Decreto Legge n. 93 del 27/05/08 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24/07/08, è esente dall'Imposta Comunale sugli Immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (max 2 categoria C/2, C/6 e C/7). Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento vigente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il regolamento comunale ICI specifica che si intende abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado). L'agevolazione è concessa solo in caso di presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, del modulo attestante la condizione di beneficio.

LA DICHIARAZIONE I.C.I.

Ai sensi del comma 53 dell'articolo 37 del D.L. 223/06 e a seguito dell'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, è obbligatorio presentare la dichiarazione soltanto nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 463/97 (concernente la disciplina del modello unico informatico), nei casi di richiesta di particolari riduzioni o detrazioni d'imposta e di dichiarazione del valore delle aree edificabili. Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie. La dichiarazione va consegnata entro il 30 giugno 2011.

CONTATTI

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il personale dell'Ufficio Tributi dell'Unione Roveresca, sito in Orciano di Pesaro, piazzale della Ripa n. 1., telefonicamente allo 0721/97424, tramite fax allo 0721/97425 oppure mediante e-mail: tributi@unioneroveresca.pu.it. Apertura al pubblico giovedì e sabato orario 8.30/13.30.

IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- dott.ssa Paola Carpineti -